Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1982, n. **960.**

Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 250 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, secondo le modalità previste dagli stessi articoli, nonché per l'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73, con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati n. 100 del 6 marzo 1978, n. 101 del 6 marzo 1978, n. 705 del 2 ottobre 1978 e n. 714 del 2 ottobre 1978.

L'importo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per detto anno finanziario lo stanziamento viene determinato in lire 34 miliardi.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda autonoma delle strade delle opere indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e lire 10 miliardi per la sistemazione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei valichi confinari nella regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.

Detti importi vengono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per l'anno finanziario 1982 gli stanziamenti vengono determinati, rispettivamente, in lire 2 miliardi e lire 1 miliardo.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, già prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1° gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma è presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73.

All'ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1978, n. 615.

A tal fine nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero è iscritto lo stanziamento di lire 1.800 milioni nell'anno finanziario 1982. Negli anni successivi lo stanziamento viene determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 5.

All'onere di lire 39 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno finanziario, restando conseguentemente ridotta per lo stesso importo l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.

All'uopo il predetto importo di lire 39 miliardi viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982 per essere riassegnato agli stati di previsione dei Ministeri interessati secondo le quote previste dalla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La regione Friuli-Venezia Giulia può assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza di lire 115 miliardi, per le finalità di cui al precedente articolo 1.

Art. 6.

A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonché delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, ed al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — ROGNONI — LAGORIO — FORTE — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 28 dicembre 1982, n. **961**.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte d'assise presso il tribunale di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso il tribunale di Roma è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Roma.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — DARIDA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari	
8	Cassino	Cassino	Uomini	270
			Donne	270
	Frosinone	Frosinone-Velletri	Uomini	270
			Donne	270
	Latina	Latina	Uomini	270
			Donne	270
	Roma Roma Roma Roma	Rieti - Roma - Civitavecchia	Uomini	1500
			Donne	1500
	Viterbo	Viterbo	Uomini	270
			Donne	270

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 1982.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Ponte Valleceppi nella Banca popolare dell'Etruria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze in data 7 e 30 dicembre 1982 con le quali la Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a r.l., con sede legale in Arezzo, e la Banca popolare di Ponte Valleceppi, società cooperativa a r.l., con sede legale in Ponte Valleceppi (Perugia), hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca Popolare dell'Etruria della Banca popolare di Ponte Valleceppi;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Ponte Valleceppi nella Banca popolare dell'Etruria, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1982

Il Ministro: DARIDA

(2)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 novembre 1982.

Modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito alla esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981, con la quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati riguardanti le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale, sulle operazioni di credito alla esportazione;

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalità d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/*g* della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, concernente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro,

foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della C.E.E. del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i tassi d'interesse minimi agevolati per i contratti denominati in lire allo scopo di limitare i contratti di credito alla esportazione denominati in moneta nazionale e di incrementare, correlativamente, i contratti di credito alla esportazione espressi in valuta;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 è così modificato:

« I tassi minimi di interesse a carico dei mutuatari sono determinati per i contratti denominati in lire nelle misure seguenti:

15,50% annuo per le operazioni di durata fino a cinque anni;

16,75% annuo per le operazioni di durata superiore a cinque anni.

I predetti tassi si applicano ai contratti stipulati successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I tassi minimi d'interesse, per i contratti espressi in valuta forte, sono determinati nelle misure previste da decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali vigenti e potranno variare in relazione al variare di dette decisioni, direttive ed accordi internazionali.

In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del tesoro comunicherà disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 325

(6471)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 dicembre 1982.

Riconoscimento ai fini comunitari nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, dell'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti della pesca costiera locale e piccola pesca per sardine e acciughe per i territori compresi nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, denominata Consorzio adriatico pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Rimini.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 3796 del Consiglio del 29 dicembre 1981, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (il quale ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976 che ha a sua volta abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto);

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976 recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del Consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2062/80 della commissione del 31 luglio 1980 (che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972) relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6219560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 8 giugno 1982 con la quale il Consorzio adriatico pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini, via Nuova Circonvallazione n. 1, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 3796/81 quale associazione di organizzazioni di produttori riconosciute;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 19 dicembre 1966;

Visto lo statuto e l'elenco delle organizzazioni riconosciute aderenti a detta Associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 2062/80;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale nella seduta del 24 novembre 1982 ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 3796/81;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguiti a norma di legge, l'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti della pesca costiera locale e piccola pesca per sardine e acciughe per i territori compresi nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, denominata Consorzio adriatico pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rimini, via Nuova Circonvallazione n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(6531)

DECRETO 22 dicembre 1982.

Condizioni e modalità alle quali è subordinata la costituzione della cauzione per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA per la compensazione finanziaria e il premio speciale di riporto per taluni prodotti della pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio del 28 luglio 1982 che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio del 28 luglio 1982 che istituisce le norme generali relative alla concessione di un premio speciale di riporto per sardine e acciughe mediterranee;

Visto il regolamento (CEE) n. 3137/82 della commissione del 19 novembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 3138/82 della commissione del 19 novembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio speciale di riporto per le sardine e le acciughe mediterranee;

Considerato che gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della commissione e che gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3138/82 della commissione del 19 novembre 1982 sopramenzionati prevedono che gli aventi diritto possanó richiedere il pagamento dell'anticipo, rispettivamente sulla compensazione finanziaria e sul premio di riporto speciale per taluni prodotti della pesca, previa la costituzione di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo di intervento;

Considerata la necessità di fissare i criteri per la costituzione di detta cauzione;

Decreta:

Articolo unico

L'anticipo delle somme, rispettivamente sulla compensazione finanziaria, di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio del 28 luglio 1982 e all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della commissione del 19 novembre 1982 sopramenzionati, e sul premio speciale di riporto, di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio del 28 luglio 1982 e all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3138/82 della commissione del 19 novembre 1982 sopramenzionati, viene concesso dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) agli aventi diritto che ne abbiano fatto domanda e che abbiano presentato un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione pari al 105 % dell'aiuto di cui si chiede l'anticipo. Tale cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione deve avere durata:

pari ad un periodo non superiore a tre mesi successivi dalla fine delle operazioni previste dal contratto, nel caso di premio speciale di riporto;

sino a quattro mesi dopo la conclusione della campagna, nel caso di compensazione finanziaria.

La cauzione viene svincolata con l'osservanza delle condizioni e della modalità stabilite nei regolamenti comunitari citati nelle premesse, dopo che è stata accertata l'esistenza del diritto all'aiuto del quale si chiede il pagamento.

Qualora si accerti la insussistenza totale o parziale dell'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(6534)

DECRETO 22 dicembre 1982.

Norme relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio del 28 luglio 1982 che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 3137/82 della commissione del 19 novembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca;

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, relativa alle provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, con la quale si autorizza l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai regolamenti (CEE) e si stabiliscono le norme per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ittici;

Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Le organizzazioni di produttori ittici che intendano beneficiare della compensazione finanziaria devono applicare nelle proprie zone di attività il prezzo di ritiro comunitario e le organizzazioni che si avvalgono del margine di tolleranza previsto dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 28 dicembre 1981 sopracitato devono comunicarlo alla competente capitaneria di porto che provvederà alla opportuna pubblicizzazione.

Art. 2.

Ai fini della concessione della compensazione finanziaria, l'organizzazione di produttori tiene un registro, che dovrà preventivamente essere vidimato dalle competenti capitanerie di porto e nel quale devono figurare tra l'altro:

i quantitativi di ciascun prodotto messi in vendita mensilmente durante la campagna di pesca;

i quantitativi ritirati mensilmente dal mercato ripartiti per categoria;

le destinazioni date al prodotto ritirato dal mercato.

Le organizzazioni di produttori dovranno comunicare all'A.I.M.A., prima del 15 di ogni mese, i quantitativi di prodotto messi in vendita nel corso del mese precedente, con lettera raccomandata vistata dal competente direttore del mercato ittico.

I prodotti messi in vendita devono essere conformi alle norme comuni di commercializzazione.

Art. 3.

Le capitanerie di porto istituiscono delle commissioni di controllo composte di tre membri, che si riterranno regolarmente costituite anche con la presenza di due soli membri, con il compito di accertare il quantitativo di prodotto ritirato, le varietà, le qualità e presentazione, conformemente alle norme comuni di commercializzazione, e successivamente accertare la destinazione data al prodotto in questione certificando le predette operazioni in appositi modelli.

Art. 4.

La compensazione finanziaria è concessa a fine campagna e soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono smerciati a fini diversi dal consumo umano.

Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto oggetto della destinazione; per il calcolo della stessa si rimanda all'allegato II del regolamento (CEE) numero 3137/82 della commissione del 19 novembre 1982 sopramenzionato.

Art. 5.

Le organizzazioni di produttori interessate a ottenere la compensazione finanziaria dovranno presentare domanda all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro n. 81 - Roma.

La domanda dovrà essere corredata:

dai modelli di accertamento rilasciati dalla competente commissione di controllo;

da un certificato rilasciato dalla competente cancelleria del tribunale, dal quale risulti che la richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, la propria ragione sociale e il legale rappresentante;

da un attestato rilasciato dalla competente capitaneria di porto, nel quale risulti il prezzo di ritiro che le organizzazioni di produttori hanno applicato;

da una dichiarazione del competente direttore del mercato ittico, dalla quale risulti il quantitativo complessivo del prodotto commercializzato durante l'anno o durante il periodo cui si riferisce l'eventuale richiesta di anticipo.

Art. 6.

L'A.I.M.A. è autorizzata a versare anche mensilmente alle organizzazioni di produttori, che ne facciano domanda, un anticipo sulla compensazione finanziaria, a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105% dell'importo dell'anticipo calcolato secondo il metodo definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3137/82 del 19 novembre 1982 già citato.

Art. 7.

Qualora l'A.I.M.A. accerti una lieve infrazione al regime della compensazione finanziaria commessa da una organizzazione o da uno dei suoi membri, trattiene un importo pari al 10% del prezzo di ritiro comunitario riferito alle quantità in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(6532)

DECRETO 22 dicembre 1982.

Norme relative alla concessione di un premio speciale di riporto per sardine e acciughe mediterranee.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio del 28 luglio 1982 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe mediterranee;

Visto il regolamento (CEE) n. 3138/82 della commissione del 19 novembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio speciale di riporto per le sardine e le acciughe mediterranee;

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388 relativa alle provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, con la quale si autorizza l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai regolamenti (CEE);

Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali d'applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il trasformatore che abbia concluso « contratti di acquisto » dovrà consegnarne un esemplare all'A.I.M.A., prima della data di decorrenza del periodo di trasformazione.

L'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini comunitari, nei casi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio del 19 novembre 1982 sopracitato, comunica prima del 15 di ogni mese, con lettera raccomandata indirizzata all'A.I.M.A. e vistata dal competente direttore del mercato ittico, i quantitativi di prodotto messi in vendita nel corso del mese precedente; comunica, altresì, non appena l'operazione viene decisa e comunque prima dell'inizio della trasformazione, i quantitativi di prodotto che saranno trasformati e il processo di trasformazione cui saranno sottoposti;

Art. 2.

Le commissioni di controllo, avranno il compito di verificare il quantitativo, la specie e la qualità del prodotto avviato alla trasformazione, e l'A.I.M.A. effettuerà controlli a campione sulla contabilità giacenze.

Art. 3.

I registri, che le organizzazioni di produttori avranno predisposto per la contabilità prevista dall'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio del 19 novembre 1982 sopracitato, dovranno essere vidimati da un pubblico ufficiale o dalla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Le domande di premio speciale di riporto dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che provvederà alla liquidazione delle somme.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548 e al regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 (art. 15), la resa del prodotto varia in funzione del tipo di trasformazione, per cui si rende necessario stabilire il rapporto minimo esistente tra il prodotto fresco e quello ottenuto a fine trasformazione.

I coefficienti di resa si stabiliscono come di seguito indicato:

conserve di sardine: per ogni kg di prodotto fresco, la resa minima sarà di 5 scatolette, ognuna del peso netto di 120 grammi, dei quali 90 di sardine sgocciolate e 30 di olio; per gli altri formati il coefficiente di resa sarà stabilito in proporzione;

acciughe e sardine salate: per ogni kg di prodotto fresco, la resa minima sarà di 650 grammi di prodotto trasformato netto in scatola (tolta la salamoia e i pastoni di sale);

filetti di acciuga all'olio: per ogni kg di prodotto fresco, la resa minima sarà di 250 grammi di prodotto trasformato e sfilettato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(6533)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1982.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 7 febbraio 1983 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Como: Dongo - Olgiate Molgora - Turate;

della provincia di Reggio Calabria: Rosarno - Laureana di Borrello - Cittanova - Palmi - San Luca - Melito di Porto Salvo;

della provincia di Sondrio: Berbenno - Chiavenna - Chiesa Valmalenco - Morbegno - Sondalo - Talamona - Tirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1982

Il Ministro: Forte

(6470)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3267/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3268/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare all'Honduras.

Regolamento (CEE) n. 3269/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3270/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3271/82 della commissione, del 2 dicembre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 3272/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Regolamento (CEE) n. 3273/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto riguarda la ripartizione delle importazioni di conserve di funghi coltivati originari di paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3274/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3275/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 347 *del* 7 *dicembre* 1982.

(321/C)

Regolamento (CEE) n. 3276/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di metilammina, dimetilammina e trimetilammina originarie della Repubblica democratica tedesca e alla riscossione definitiva degli importi versati a garanzia del dazio antidumping provvisorio.

Regolamento (CEE) n. 3277/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3278/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3279/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, relativo ad una gara permanente per la vendita di burro detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'esportazione verso i paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 3280/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, relativo alla concessione mediante gara permanente di un aiuto speciale per il burro di ammasso privato esportato verso i paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3281/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pompe e compressori, della sottovoce 84.11 A II della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3282/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3283/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3284/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3285/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quindicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista del regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 3286/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 3287/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3288/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1606/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 183 del 28 giugno 1982.

Pubblicati nel n. L 348 *dell'8 dicembre* 1982.

(322/C)

Regolamento (CEE) n. 3289/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3290/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3291/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3292/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3293/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai borosilicati di piombo della sottovoce 32.08 ex B della tariffa doganale comune, originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3294/82 della commissione, del 7 dicembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai borosilicati di piombo della sottovoce 32.08 ex B della tariffa doganale comune, originari del Perù beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3295/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 3296/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3297/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3298/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, relativo al regime all'importazione applicabile all'inizio del 1983 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3299/82 della commissione, dell'8 dicembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3082/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 326 del 23 novembre 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1767/82 della commissione del 1° luglio 1982 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 196 del 5 luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 349 *del* 9 *dicembre* 1982.

(323/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.I. Industrie Meccaniche Idrauliche con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A., Società Italiana Reti Metalliche ed Affini, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli Industriale di Firenze, stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ELCIT Elettronica Civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Gioacchino Grado fu Andrea, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Valle Camonica con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SADEA S.p.a. di Verres (Aosta), è prolungata al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Laveno Lago (Varese), è prolungata al 26 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Chieti Scalo (Pescara), è prolungata al 19 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e Smalterie Genovesi con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 22 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Ceramiche Industriali sede di Milano e stabilimento di Laveno Mombello (Varese), è prolungata all'11 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 19 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui hanno beneficiato per ventiquattro mesi i lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Sparanise (Caserta), in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti interessati.

(6480)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società fiduciarie e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società «Torino fiduciaria - Fiditor S.p.a.» alla società «Torino fiduciaria - Fiditor S.r.l.», in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società «Record International S.p.a.» già con sede in Roma ed ora in Milano.

(6485)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato *di un immobile in comune di Gaeta*

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1982, n. 121, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area sita in Gaeta e denominata «Bastione retrostante la ex chiesa di Santo Spirito» facente parte della maggiore area (mq. 363) della particella AC del foglio «Sezione Urbana» «5» del comune censuario di Gaeta, per una superficie di mq. 80 circa.

(6462)

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione dei comuni di Gorle, Malnate, Urgnano e Casarile nella zona «A» di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1982, n. 20600, il comune di Gorle (Bergamo) è stato incluso in zona «A» di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1982, n. 20601, il comune di Malnate (Varese) è stato incluso in zona «A» di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1982, n. 20602, il comune di Urgnano (Bergamo) è stato incluso in zona «A» di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1982, n. 20815, il comune di Casarile (Milano) è stato incluso in zona «A» di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(6448)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Riva del Garda

Con deliberazione 15 ottobre 1982, n. 11406, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 4585/1 in comune catastale di Riva del Garda dal demanio al patrimonio provinciale.

(6486)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferma restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6505)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (per le esigenze della seconda cattedra di clinica chirurgica d'urgenza) . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame di svolgeranno presso la seconda cattedra di clinica chirurgica d'urgenza, facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6504)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, istituto di pedagogia, facoltà di magistero, via Irno, palazzo Coppola, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 18 gennaio 1983, ore 8,30.

(19)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, istituto di economia aziendale, piazzale M. Kolbe, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 19 gennaio 1983, ore 9.

(20)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 20 gennaio 1983, ore 9.

(21)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze politiche, via Serafini n. 3, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di sociologia, via Serafini n. 3, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di matematica finanziaria, via della Faggiola, 7, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di farmacologia, via Roma, 55, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento scienze della Terra (ex istituto di mineralogia), piano terra, via S. Maria, 53, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di chimica generale, via Risorgimento, 35, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, auletta Tororici, istituto di fisica, piazza Torricelli, 2, secondo piano, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di ingegneria aerospaziale, via Diotisalvi, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di ingegneria chimica, via Diotisalvi, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di idraulica, facoltà di ingegneria, via Gabba, 22, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, biblioteca dell'istituto di genetica, via Matteotti, 1/A, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

(22)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso la Università degli studi di Ancona, clinica di medicina del lavoro, facoltà di medicina e chirurgia, nuovo ospedale regionale, Torrette di Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 22 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, istituto di scienza e tecnica delle costruzioni, facoltà di ingegneria, via Montagnola, 30, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova: 22 gennaio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso la Università degli studi di Ancona, facoltà di medicina e chirurgia, aula 4, clinica odontoiatrica, ospedale civile Umberto I, 60100 Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 19 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, dipartimento scienze dei materiali e della Terra, via della Montagnola, 30, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 2 febbraio 1983, ore 9.

(23)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 124, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di tecnologia ed impianti meccanici, facoltà di ingegneria, via dell'Opera Pia n. 15, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di lingue e letterature straniere moderne, sezione di germanistica, piazza Santa Sabina, 2, facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di anatomia patologica, facoltà di medicina e chirurgia, via De Toni n. 14, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 2 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di fisica tecnica ed impianti termotecnici, facoltà di ingegneria, via all'Opera Pia n. 15/*A*, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9,30.

(18)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Padova. (Rettifica).

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, fissate per i giorni 18 e 19 febbraio 1983, sono rettificate come segue:

prima prova: 18 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 19 febbraio 1983, ore 8.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Padova.

(26)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma. (Rettifiche).

Nel diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, pagina 9294, al posto di «... istituto di *palazzo scienze, via Ospedale n. 72, Cagliari* ...», leggasi: «... istituto di *fisica, via M. D'Azeglio n. 85, Parma* ...».

Nel diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, pagina 9294, al posto di «... istituto di *fisica, via M. D'Azeglio, n. 85 Parma* ...» e «... prima prova scritta: 12 *gennaio* 1983, *ore* 10; seconda prova scritta: 13 *gennaio* 1983, *ore* 10», leggasi rispettivamente «... istituto di *matematica, via Università n. 12, Parma* ...» e «prima prova scritta: 9 *febbraio* 1983, *ore* 8,30; seconda prova scritta: 10 *febbraio* 1983, *ore* 8,30».

(25)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Il diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, già fissate per i giorni 22-23 gennaio 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, pagina 9215, sono state rinviate come segue:

prima prova: 28 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di geologia e paleontologia, città universitaria, Roma.

(24)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 25 settembre-2 ottobre 1980, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1980, registro n. 79, foglio n. 36, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

(6438)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 1 del 3 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospizio «S. Anna», in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio provveditorato, patrimonio, servizi ausiliari e manutentivi.

Azienda servizi municipalizzati di Rieti: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia e a due posti di farmacista collaboratore.

Ente provinciale per il turismo di Napoli: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattro posti di interprete nel ruolo del personale del livello di concetto e a tre posti nel ruolo amministrativo del personale del livello di concetto.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO-MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830030)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000

Un fascicolo **L. 500** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.